


STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO POLI
 Viale Monte Grappa nr. 64, 31100 TREVISO
 Piazzetta U. Giordano, n. 2 - 20122 MILANO
 Tel. 0422.261066 - Fax 0422.235493
 e-mail: a.poli@albertopoli.it
 pec: a.poli@pec.albertopoli.it



TRIBUNALE DI RIMINI

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

EX ARTT. 8 E 9, L. N. 3/2012

Il Signor **MALAGUTI CARLO** (di seguito per brevità anche **"Signor Malaguti"** o **"Ricorrente"** o **"Debitore"** o **"Istante"**), nato a Bologna il 25.11.1962, residente a Morciano di Romagna, via Ca' Fabbro, n. 108, codice fiscale MLG CRL 62S25 A944N rappresentato e difeso giusta mandato in calce al presente atto (**doc. 1**) dall'avv. Alberto Poli (C.F.: PLOLRT67B14F952B) del Foro di Treviso, il quale indica per le comunicazioni, ai sensi degli articoli 133 e ss, nonché 176, c.p.c., il numero di telefax 0422.235493 e l'indirizzo di posta elettronica certificata a.poli@pec.albertopoli.it ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Poli, sito in Treviso, viale Monte Grappa n. 64

Premesso che

- Con istanza depositata in data 21.7.2020 presso l'Organismo di composizione della crisi - commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara "O.C.C. ROMAGNA", il signor Malaguti Carlo chiedeva ed otteneva la nomina di un gestore per la predisposizione di una istanza di sovraindebitamento, avvalendosi di uno degli strumenti previsti dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (in seguito, "Domanda") (**doc. 2**);
- Con provvedimento del 14.09.2020, il referente dell'OCC Romagna nominava la dott.ssa Federica Fabbri, con studio in Santarcangelo di Romagna, via Cavour, n. 22, quale gestore della crisi (in seguito, "Gestore" o "OCC"), (**doc. 3**).
- In data 21.9.2020, la dott.ssa Fabbri Federica accettava la nomina di professionista ex art. 15, comma 9, l. 3/2012 (**doc. 4**).
- Il signor Malaguti Carlo non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n.267.

- L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra di composizione della crisi da sovra indebitamento ex L.3/12.
- Il signor Malaguti in data 3.12.2020 depositava una istanza di liquidazione del patrimonio al numero di RG n. 17/2020, assegnata al Giudice dott.ssa Silvia Rossi, la quale non veniva ammessa per mancanza di attivo personale (**doc. 5**).
- Il signor Malaguti in data 17.12.2020 depositava una seconda istanza di liquidazione del patrimonio al numero di RG n. 19/2020, assegnata al Giudice dott.ssa Silvia Rossi, la quale non veniva ammessa in quanto antieconomica (**doc. 6**).
- L'istante chiedeva all'OCC ROMAGNA l'indicazione del Gestore della Crisi, confermato nella persona della **dott.ssa Federica Fabbri**, per evidenti ragioni di economicità processuale, avendo detto Gestore già proceduto alla redazione delle precedenti relazioni particolareggiate e dovendo, nel caso di specie, integrare la propria attestazione con l'apporto di finanza esterna da parte della signora Lombardelli Edda, madre dell'odierno istante.
- La Corte di Cassazione con l'ordinanza 26 novembre 2018 n. 30534 ha definitivamente statuito che, vista la finalità della norma (evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa (norma dell'art. 7 sull'inammissibilità nei 5 anni) *"deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura"*. Pertanto, la ricorrente ha il diritto di presentare una nuova richiesta di sovraindebitamento, non essendo integrato l'art. 7 l. 3/201.
- L'istante non ha subito, per cause direttamente imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della L. 3/2012 (revoca, risoluzione o annullamento

dell'accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). La documentazione messa a disposizione dell'OCC è risultata attendibile e completa, come risulta dalla relazione particolareggiata qui allegata ex art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012 (**doc. 7**).

- È stata verificata l'assenza di atti in frode negli ultimi cinque anni: non sussistono atti dell'esponente impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni, né risultano atti di disposizione anomali, salve le precisazioni che seguono.

1) SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE

Il signor Malaguti è residente a Morciano di Romagna, via Ca' Fabbro, n. 108 (**doc. 8**), mentre la moglie Mirabella Elisabetta Agata Gaetano c.f.: MRB LBT 65B45 C351M, vive a Monte San Pietro, via Lavinio, n. 149 (**doc. 9**).

Il signor Malaguti Carlo, ha un figlio di anni 27, Malaguti Marco, economicamente indipendente e non residente presso i genitori.

2) SITUAZIONE REDDITUALE

Il signor Malaguti attualmente è disoccupato, mentre la moglie è insegnante presso la scuola elementare di Monte San Giovanni, con un reddito mensile netto di circa euro 1.300,00 (**doc. 10**), e un reddito annuo lordo di euro 25.000,00 circa (**doc. 11**).

3) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il signor Malaguti non risulta essere proprietario né di beni immobili (**doc. 12**), né di mobili registrati (**doc. 13**).

Il ricorrente, inoltre, non è proprietario di beni mobili, vivendo a Morciano di Romagna, via Ca' Fabbro, n. 108 con contratto di comodato in un appartamento ammobiliato (**doc. 14**).

Il signor Malaguti, infine, è titolare di un solo conto corrente presso Banca Mediolanum, n. 002213887 con un saldo attivo di € 47,41 (**doc. 15**).

In occasione della presentazione della seconda istanza di liquidazione del patrimonio, il signor Malaguti Carlo aprì il conto corrente n. 2213887 presso Banca Mediolanum nel quale vennero bonificati, da parte del padre Malaguti Carlo, euro 7.000,00 quale finanza esterna. Non essendo stato approvato il procedimento, la somma è stata restituita (**doc. 16**).

Il Ricorrente non è proprietario di quote societarie, né di imprese individuali, come si evince dalla scheda completa (scheda persona, scheda socio, scheda trasferimenti, oltre cariche) tratta dal Registro delle Imprese (**doc. 17**).

4) ATTI DI DISPOSIZIONE

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L. 3/2012 il debitore deve menzionare tutti gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni.

Il signor Malaguti con il presente atto dichiara di non aver compiuto atti di disposizione patrimoniale. Si allega la dichiarazione resa dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 13).

5) SITUAZIONE DEBITORIA E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Il ricorrente è titolare dei seguenti debiti:

a) **Euro 62.710,61** nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossioni** (**doc. 18**): trattasi di debiti fiscali personali non versati dal signor Malaguti Carlo;

CREDITORE	TIPOLOGIA DI DEBITO	IMPORTO DEBITO	GARANZIA
<i>Commissione tributaria di Bologna</i>	Contributo unificato comprensivo di sanzioni e interessi	€ 2.418,00	Privilegio di 7° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
<i>Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli</i>	IRPEF, Addizionale regionale, addizionale comunale, comprensivo di sanzioni e interessi	€ 46.560,27	Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
<i>Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. territoriale Bologna1</i>	IRPEF, Addizionale regionale, addizionale comunale, comprensivo di sanzioni e interessi	€ 5.073,92	Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
<i>Regione Emilia Romagna - Servizio bilancio e finanze</i>	Tassa automobilistica, comprensivo di sanzioni e interessi	€ 676,47	Privilegio di 20° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
<i>Regione Emilia Romagna - Servizio bilancio e finanze</i>	Tassa automobilistica, interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 205,16	Nessuna, credito chirografario
<i>Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli</i>	Spese giudiziarie art. 15 DLGS 546/92 - II.DD	€ 4.453,60	Nessuna, credito chirografario

Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	IRPEF, Addizionale regionale, addizionale comunale, interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 3.235,30	Nessuna, credito chirografario
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. territoriale Bologna2	IRPEF, Addizionale regionale, addizionale comunale, interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 9,35	Nessuna, credito chirografario
Commissione tributaria di Bologna	Contributo unificato, interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 78,54	Nessuna, credito chirografario
	TOTALE	€ 62.710,61	

b) **Euro 627.993,58** nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossioni (doc. 19)**: trattasi di debiti fiscali dell'Associazione Dilettantistica Malpighi Basket (p.i.: 02504951209) e del ricorrente in quanto responsabile in solido;

CREDITORE	TIPOLOGIA DI DEBITO	IMPORTO DEBITO	GARANZIA
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. territoriale Bologna 3	Addizionale regionale comprensivo di sanzioni e interessi	€ 43,84	Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	IRES e IRAP, comprensivo di sanzioni e interessi	€ 139.209,94	Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	Sanzioni pecuniarie	€ 216.012,39	Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	IVA comprensivo di sanzioni e interessi	€ 232.375,56	Privilegio di 19° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. territoriale Bologna 3	Addizionale regionale, interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 13,66	Nessuna, credito chirografario
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	IVA, interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 33.375,34	Nessuna, credito chirografario
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	IRES E IRAP, Interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 6.962,85	Nessuna, credito chirografario
	TOTALE	€ 627.993,58	

c) **Euro 751.582,22** nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossioni (doc. 20)**: trattasi di debiti fiscali dell'Associazione Dilettantistica Marchetti (c.f.: 91298270371) e del ricorrente in quanto responsabile in solido;

CREDITORE	TIPOLOGIA DI DEBITO	IMPORTO DEBITO	GARANZIA
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. territoriale di Imola	IRES e IRAP , comprensivo di sanzioni e interessi	€ 1.253,93	Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	IRES e IRAP , comprensivo di sanzioni e interessi	€ 124.136,73	Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	Sanzioni pecuniarie	€ 369.687,33	Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	IVA comprensivo di sanzioni e interessi	€ 210.134,74	Privilegio di 19° grado sui mobili ex art. 2778 c.c.
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. territoriale di Imola	IRES E IRAP, Interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 11,76	Nessuna, credito chirografario
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	Spese giudiziarie art. 15 DLGS 546/92 - II.DD	€ 22.800,45	Nessuna, credito chirografario
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	IVA , interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 11.744,45	Nessuna, credito chirografario
Amministrazione finanziaria - Dir. Prov.le di Bologna - Uff. controlli	IRES E IRAP, Interessi di mora, aggio coattivo e diritti di notifica	€ 11.812,83	Nessuna, credito chirografario
	TOTALE	€ 751.582,22	

d) **Euro 233,54** nei confronti della società Vodafone;

e) **Euro 425,00** per tassa automobilistica relativa all'anno 2016.

Per comodità espositiva, i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni sono stati riclassificati rispetto ai ruoli prodotti dall'Ente (**doc. 21**).

N	Creditore	Causale	Coobl./Fideluss.	Importo
a	A.d.E. personale	Imposte varie		€ 62.710,61
b	A.d.E. Asd Malpighi	Imposte varie	Resp. In solido	€ 627.993,58
c	A.d.E. Asd Marchetti	Imposte varie	Resp. In solido	€ 751.582,22
d	Vodafone			€ 233,54
e	Tassa automobilistica 2016			€ 425,00
	TOTALE			€ 1.442.944,95

Si allega l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, come previsto dall'art. 9, comma 2, richiamato dall'art. 14 *ter*, comma 2, L. 3/2012 (**doc. 22**).

6) DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E RAGIONI DELL'INCAPACITA' AD ADEMPIERE

Pur non essendo previsto ai fini della proposta di accordo, per consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato, di seguito si espongono brevemente alcuni elementi utili a inquadrare le ragioni del ricorso alla presente procedura.

Come documentato nella narrativa di cui al punto precedente, i debiti del signor Malaguti risalgono al luglio del 2006 quando, insieme ad altri conoscenti di lunga data costituiva l'Associazione Sportiva Malpighi Basket con sede a Castenaso, assumendo la carica di presidente.

Consigliato dal consulente, l'associazione optava per il regime fiscale forfettario previsto dalla legge 398/91.

A causa dell'ottimo andamento sportivo, che consentì all'Associazione Sportiva Malpighi Basket di vincere due campionati consecutivi, i costi lievitarono e di pari passo crebbero le risorse da destinare all'Associazione. Venendo meno il sostegno finanziario dei soci fondatori, il signor Malaguti si trovò a sopportare gli ingenti costi gestionali da solo. Non avendo risorse sufficienti per soddisfare gli adempimenti fiscali, preferì tenere aperta l'Associazione nella speranza di trovare una soluzione al debito fiscale.

Va tenuto presente che l'Associazione Malpighi era anche particolarmente attiva nel settore giovanile e nel reclutamento di giovani atleti, consentendo a molti di essi – altrimenti sulla strada – di fare una sana attività sportiva.

Vista la sempre crescente difficoltà economica, il signor Malaguti decise di fondere l'Associazione Malpighi Basket con la società di basket di Castelguelfo al fine di unire le forze. Ma anche qui si verificarono dei problemi. Il fallimento di uno sponsor munifico con contratto triennale già stipulato (onorato solo per le prime 3 mensilità

sulle 30 previste!!!) ed il decesso del titolare di una altra azienda locale che gli garantiva buone entrate, misero il signor Malaguti in seria difficoltà. Nel frattempo, i debiti si erano accumulati e quando ricevette il primo accertamento dell'Agenzia delle Entrate il ricorrente venne chiamato a rispondere in solido dei debiti erariali della associazione. Nessuno dei soci aiutò né l'associazione né il Presidente dell'Associazione (ossia il signor Malaguti Carlo). L'Agenzia delle Entrate applicò una rilevante sanzione per gli anni 2006, 2007, 2008 cui il Ricorrente cercò di far fronte con tutto ciò che aveva, che all'epoca ammontava circa 50.000 euro. A seguito dell'accertamento, l'associazione sportiva perse il diritto a fruire del regime agevolato della Legge 398 con conseguente raddoppio delle imposte dovute. A queste si aggiunsero ulteriori sanzioni che portavano il debito nei confronti dello Stato a somme insostenibili. Gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate si estesero anche agli anni 2009, 2010 e 2011 in capo alla neonata associazione Marchetti basket (nata per la fusione tra la Malpighi basket e la Hercolani basket Castelguelfo) anch'essa in regime di 398, e, conseguentemente sulla persona del signor Malaguti Carlo.

Data la totale impossibilità ad adempiere del Ricorrente, l'Agenzia delle Entrate iniziava una serie di azioni esecutive che portavano al pignoramento del conto corrente personale ed il sequestro dell'autovettura del signor Malaguti.

A seguito del pignoramento dei compensi percepiti come agente assicurativo, non gli venne più rinnovato il contratto di collaborazione, perdendo, così, la sua unica fonte di reddito.

In conclusione, il Ricorrente si venne a trovare in una situazione economica disperata. Nella stagione sportiva 2011-2012 il signor Malaguti venne chiamato a ricoprire la carica di Presidente di una squadra di Cento (FE), la Benedetto XIV. La società successivamente verificata dall'Agenzia delle Entrate risultava perfettamente gestita.

Allo stato attuale risulta oggettivamente insostenibile per il Ricorrente saldare le obbligazioni pregresse, considerato l'ammontare del debito (oltre euro 1.440.000,00) non avendo né reddito, né patrimonio sufficiente.

Come ampiamente documentato, l'origine dei debiti è riconducibile esclusivamente alle vicende dell'attività sportiva condotta tramite le associazioni sportive sopra menzionate.

A conferma, si osserva che, conclusa l'esperienza sportiva, il signor Malaguti non ha contratto più alcun debito.

Si evidenzia, infine, che non risulta alcun protesto a carico del Debitore (**doc. 23**), né alcuna procedura esecutiva o fallimentare ex DR 267/1942.

7) SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Il signor Malaguti, tenuto conto che la moglie ha un proprio reddito, nel caso in cui troverà un lavoro, contribuirà al 50% delle spese familiari, che oggi sono sostenute interamente dalla moglie, nella misura di seguito indicata:

- a) spese condominiali (50%): euro 200,00, ossia euro 2.400,00 all'anno;
- b) spese alimentari proprie: euro 360,00 al mese, ossia euro 4.320,00 all'anno;
- c) abbigliamento: euro 150,00 al mese, ossia euro 1.800,00 all'anno;
- d) spese per utenze casa (energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.) (50%): euro 180,00 al mese, ossia euro 2.160,00 all'anno;
- e) spese varie (es. sanitarie, di cui € 25,00 mensili relativi ad una pillola per pressione e cuore che assunte giornalmente): euro 125,00 al mese, ossia € 1.500,00 all'anno.

Il totale delle spese per vivere ammonta ad euro 1.015,00 al mese, ossia euro 12.180,00 all'anno (**doc. 24**).

8) PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO LIQUIDATORIO

8.1 Proposta

La presente proposta si basa, da una parte, sulla mancanza sia di reddito che di patrimonio del Ricorrente e, dall'altra, sulla messa a disposizione di c.d. "Finanza Esterna" proveniente dalla signora Lombardelli Edda, madre dell'odierno istante.

La proposta e il relativo piano sono stati, ex art. 7, comma 1, della L. n. 3/2012, sottoposti ad attestazione da parte della dott.ssa Federica Fabbri, professionista con studio in Santarcangelo di Romagna, via Cavour, n. 22, nominato dall'OCC Romagna per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

Non si è ritenuto di procedere ad una suddivisione in classi sia per la composizione dei creditori (il 99,99% dei crediti riguarda l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni), che per l'apporto di finanza esterna, la quale non impone come noto alcun vincolo di graduazione.

Per tutto quanto sopra esplicitato, la presente proposta di accordo si manifesta come economicamente più conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria-esdebitatoria, data la mancanza di reddito e patrimonio da parte del signor Malaguti Carlo.

Sia l'età del signor Malaguti Carlo, che il particolare periodo storico di emergenza sanitario, fanno ragionevolmente ipotizzare che il ricorrente non troverà nel breve e nel medio periodo un impiego e gli consentirà di provvedere al pagamento dei debiti con proprie risorse.

Anche nel caso in cui il signor Malaguti Carlo trovasse un lavoro, non è ragionevolmente ipotizzabile che la parte di reddito non necessario alle proprie esigenze sia pari o superiore rispetto la "finanza esterna" messa a disposizione dalla signora Lombardelli Edda.

In sintesi, con la finanza esterna, si prevede quanto segue:

- pagamento integrale dei crediti prededucibili, quali spese di giustizia;
- pagamento del 10% di tutti i creditori del ricorrente.

Si allega la dichiarazione di disponibilità della signora Lombardelli Edda a corrispondere gli importi necessari per estinguere i predetti debiti, nel loro esatto ammontare come risulterà successivamente, condizionatamente all'omologa della presente Proposta di Accordo, impegno garantito da Polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione ampiamente capiente rispetto agli importi proposti (**doc. 25, 26 e 27**).

8.2) Cram down erariale

Una precisazione è doverosa circa il voto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni vista la composizione dei debiti del ricorrente.

Come sopra detto, il debito del signor Malaguti Carlo è costituito sostanzialmente da imposte non versate.

Si pone, pertanto, il tema del c.d. *Cram down* erariale ex art. 12, comma 3-*quater*, L. 3/2012, in vigore dal 25.12.2020, in base al quale il Giudice potrà procedere all'omologazione della proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni: quale prima condizione è necessario che il voto dell'amministrazione finanziaria sia decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza; quale seconda condizione è necessario che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto ad ogni alternativa liquidatoria ex art. 14 ter L. n. 3/2012, secondo una precipua attestazione che il gestore deve inserire nella propria relazione.

Nel caso oggetto del presente ricorso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni è sostanzialmente l'unico creditore del signor Malaguti Carlo, quindi il suo voto è decisivo per l'omologazione dell'accordo.

Quanto alla convenienza della proposta, il credito erariale riceve una maggior soddisfazione dalla proposta formulata dal signor Malaguti Carlo rispetto all'ipotetica alternativa rappresentata dalla procedura di liquidazione del patrimonio a norma

dell'14 *ter* L. n. 3/2012 visto che la proposta odierna si regge esclusivamente su Finanza esterna per euro 152.000,00, che non ci sarebbe nel caso di liquidazione del patrimonio. A ciò si aggiunga che il signor Malaguti Carlo non percepisce né reddito, né pensione, né alcun altro sussidio. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nel caso di liquidazione del patrimonio o di esdebitazione dell'incapiente non percepirebbe alcunché.

Sul punto, si segnala che la normativa è stata applicata in termini positivi già da diversi tribunali (¹).

8.3 - Piano

a) Attivo del piano-finanza esterna

Attualmente il signor Malaguti Carlo è disoccupato e non percepisce né la pensione, né alcun tipo di sussidio.

Il signor Malaguti Carlo, pertanto, propone un accordo di ristrutturazione dei propri debiti nei confronti dell'unico creditore, Agenzia delle Entrate, mediante c.d. "finanza estera", proveniente dalla signora Lombardelli Edda, madre del ricorrente.

La finanza esterna, pari ad euro 152.000,00, sarà liberata a favore della procedura entro 60 giorni dall'omologa dell'accordo di composizione della crisi.

b) la ripartizione dell'attivo

Il Piano di Accordo che sarà sottoposto alla votazione dei creditori prevede:

- **il pagamento integrale con Finanza esterna delle spese della presente procedura di Sovraindebitamento (prededuzioni)**, ovvero dei compensi, già esattamente quantificati, dell'O.C.C. dott.ssa Federica Fabbri (**doc. 28**);
- **il pagamento del 10% dei crediti**, secondo il seguente riparto della Finanza Esterna:

¹) Tribunale di La Spezia del 14.1.2021; Tribunale di Forlì, 15.3.2021; Tribunale di Napoli, 21.6.2021.

CLASSE	CREDITORE	CREDITO	PERCENTUALE DI SODDISFO	IMPORTO DA VERSARE
Prededuzioni	Dott.ssa Federica Fabbri	€ 6.810,00	100%	€ 6.810
	Agenzia Entrate-Riscossioni	€ 1.442.286,41	10%	145.123
	Vodafone S.p.a.	€ 233,54	10%	€ 24
	Tassa automobilistica 2016	€ 425,00	10%	€ 43
	TOTALE CREDITORI	€ 1.449.754,95		€ 152.000

Nelle tabelle che seguono si indicano i crediti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni riclassificati per singolo ente con l'indicazione della somma pagata in caso di approvazione.

	IMPORTO ORIGINARIO DEL TRIBUTO	% DI SODDISF.	IMPORTO SODDISF.
Amministrazione finanziaria			
Direzione provinciale di Bologna – Ufficio Controlli (THB 7)			
Addizionale comunale all'IRPEF con relative sanzioni ed interessi	€ 549,71	10%	€ 55,34
Addizionale regionale all'IRPEF con relative sanzioni ed interessi	€ 1.133,71	10%	€ 114,13
IRPEF con relative sanzioni ed interessi	€ 22.825,69	10%	€ 2.297,79
IVA con relativi interessi	€ 415.897,68	10%	€ 41.867,05
Sanzioni pecuniarie	€ 671.938,47	10%	€ 67.641,83
IRES con relative sanzioni ed interessi	€ 109.239,85	10%	€ 10.996,82
IRAP con relative sanzioni ed interessi	€ 12.152,60	10%	€ 1.223,36
Spese giudiziarie art. 15 DLGS 546/92 – II.DD	€ 24.500,00	10%	€ 2.466,33
Interessi di mora	€ 79.579,64	10%	€ 8.011,02
Aggio di riscossione	€ 93.266,03	10%	€ 9.388,78
Rimborso spese exec.	€ 1.187,88	10%	€ 119,58
Costo notifica atti	€ 224,77	10%	€ 22,63
TOTALE	€ 1.432.496,03	10%	€ 144.137,65

	IMPORTO ORIGINARIO DEL TRIBUTO	% DI SODDISF.	IMPORTO SODDISF.
Amministrazione finanziaria			
Direzione provinciale di Bologna – Ufficio Territoriale Bologna 3 (TGF 8)			
Add. regionale all'IRPEF- sostit. di imposta con relative sanzioni e interessi	€ 43,77	10%	€ 4,41
Interessi di mora	€ 14,86	10%	€ 1,50
Aggio di riscossione	€ 4,75	10%	€ 0,48
TOTALE	€ 63,38	10%	€ 6,38

	IMPORTO ORIGINARIO DEL TRIBUTO	% DI SODDISF.	IMPORTO SODDISF.
Commissione tributaria di Bologna (17313)			
Contributo unificato con relative sanzioni ed interessi	€ 2.295,44	10%	€ 231,04
Interessi di mora	€ 60,25	10%	€ 6,06
Aggio di riscossione	€ 141,00	10%	€ 14,19
TOTALE	€ 2.496,69	10%	€ 251,29

	IMPORTO ORIGINARIO DEL TRIBUTO	% DI SODDISF.	IMPORTO SODDISF.
Regione Emilia Romagna – Servizio bilancio e finanze (12781)			
Tassa automobilistica con relative sanzioni ed interessi	€ 812,84	10%	€ 81,81
Interessi di mora	€ 19,56	10%	€ 1,97
Aggio di riscossione	€ 49,23	10%	€ 4,95
TOTALE	€ 881,63	10%	€ 88,74

	IMPORTO ORIGINARIO DEL TRIBUTO	% DI SODDISF.	IMPORTO SODDISF.
Amministrazione finanziaria			
Direzione provinciale di Bologna – Ufficio Territoriale Bologna 1 (TGD 8)			
Addizionale comunale all'IRPEF con relative sanzioni ed interessi	€ 423,94	10%	€ 42,67

Addizionale regionale all'IRPEF con relative sanzioni ed interessi	€ 654,33	10%	€ 65,86
IRPEF con relative sanzioni ed interessi	€ 3.701,02	10%	€ 372,51
Interessi di mora	€ 16,24	10%	€ 1,63
Aggio di riscossione	€ 287,74	10%	€ 28,96
TOTALE	€ 5.083,27	10%	€ 511,63

	IMPORTO ORIGINARIO DEL TRIBUTO	% DI SODDISF.	IMPORTO SODDISF.
Amministrazione finanziaria			
Direzione provinciale di Bologna – Ufficio Territoriale di Imola (TGR 8)			
IRES con relative sanzioni ed interessi	€ 1.209,97	10%	€ 121,78
Aggio di riscossione	€ 55,72	10%	€ 5,61
TOTALE	€ 1.265,69	10%	€ 127,39

	IMPORTO ORIGINARIO DEL TRIBUTO	% DI SODDISF.	IMPORTO SODDISF.
Totale somma di tutti gli Enti			
Addizionale comunale all'IRPEF con relative sanzioni ed interessi	€ 973,65	10%	€ 98,01
Addizionale regionale all'IRPEF con relative sanzioni ed interessi	€ 1.788,04	10%	€ 179,99
IRPEF con relative sanzioni ed interessi	€ 26.526,71	10%	€ 2.670,29
IVA con relativi interessi	€ 415.897,68	10%	€ 41.867,05
Sanzioni pecuniarie	€ 671.938,47	10%	€ 67.641,83
IRES con relative sanzioni ed interessi	€ 110.449,82	10%	€ 11.118,60
IRAP con relative sanzioni ed interessi	€ 12.152,60	10%	€ 1.223,36
Spese giudiziarie art. 15 DLGS 546/92 – II.DD	€ 24.500,00	10%	€ 2.466,33
Add. regionale all'IRPEF-sostit. di imposta con	€ 43,77	10%	€ 4,41

relative sanzioni e interessi			
Contributo unificato con relative sanzioni ed interessi	€ 2.295,44	10%	€ 231,04
Tassa automobilistica con relative sanzioni ed interessi	€ 812,84	10%	€ 81,81
Interessi di mora	€ 79.690,55	10%	€ 8.022,18
Aggio di riscossione	€ 93.804,47	10%	€ 9.442,98
Rimborso spese exec.	€ 1.187,88	10%	€ 119,58
Costo notifica atti	€ 224,77	10%	€ 22,63
TOTALE	€ 1.442.286,69	10%	€ 145.123

c) tempistica dei pagamenti

Nel caso in cui la Proposta ottenesse la votazione favorevole dei creditori, quindi l'omologazione dell'Accordo, i pagamenti sarebbero eseguiti entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione dell'Accordo ex L. 3/2012.

9) GARANZIA IN ORDINE ALLA FINANZA ESTERNA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, L. 3/2012, sottoscrive la presente Proposta anche la signora Lombardelli Edda, che ha formulato espresso impegno a mettere a disposizione del presente Piano le somme necessarie per il suo integrale adempimento.

Riguardo a dette somme, si produce l'impegno irrevocabile sottoscritto dal titolare a mettere i relativi importi a disposizione della presente procedura di Sovraindebitamento, condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione dell'Accordo ex L. 3/2012, impegno garantito dalla Polizza n. 081477295 presso Assicurazioni Generali di euro 160.000,00 (cfr. doc. 25).

Come risulta dall'estratto conto della Polizza al 9.8.2021, il valore della Polizza è superiore ad euro 166.000,00, ampiamente superiore rispetto all'importo offerto ai creditori (cfr. doc. 26 e 27).

10) REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

1. In primo luogo, certamente il signor Malaguti Carlo è in stato sovraindebitamento, concetto delineato nell'art. 6, comma 2, lett. a) L. n. 3/2012, in quanto lo stesso si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, con conseguente impossibilità di provvedere al pagamento dei debiti secondo le scadenze e gli importi originariamente pattuiti.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, lett. b), c) e d), L. 3/2012, il signor Malaguti Carlo:

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 2 e 3, L. 3/2012, unitamente alla presente Proposta vengono depositati:

- l'elenco di tutti i creditori personali diretti e indiretti del signor Malaguti Carlo (doc. 23);
- la dichiarazione di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni (doc. 13);
- la dichiarazione di non aver conseguito redditi negli ultimi tre anni e, conseguentemente, di non aver presentato le relative dichiarazioni dei redditi (cfr. doc. 13);
- l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall'OCC dott.ssa Federica fabbri (doc. 7);
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia (cfr. doc. 24);

- l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia (cfr. doc. 9).

11) L'ATTESTAZIONE DELL'O.C.C. DOTT.SSA FEDERICA FABBRI

Il professionista nominato nella persona della dott.ssa Federica Fabbri – che ha svolto nella presente procedura le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge dell'Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, L. n. 3/2012 – in data 11 agosto 2021 ha reso l'Attestazione di fattibilità della formulata Proposta di Accordo, anche in relazione all'incapienza dei beni del ricorrente ex art. 7, comma 1, secondo periodo, L. n. 3/2012 ai fini dello stralcio dei crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

In relazione a quanto sopra esposto, il sottoscritto sig. Carlo Malaguti, sopra generalizzato, assistito nella formulazione della presente Proposta dall'avv. Alberto Poli,

CHIEDE

All.Ill.mo Tribunale di Rimini adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012, di:

- fissare l'udienza ai sensi dell'ex art. 10 L. n. 3/2012, adottando tutti i provvedimenti consequenziali di legge, disponendo, a cura dell'O.C.C. Romagna, nella persona della dott.ssa Federica Fabbri, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto;

In via istruttoria si producono in copia i seguenti documenti:

1. Procura alle liti;
2. Istanza di nomina del Gestore della Crisi;
3. Provvedimento di nomina O.C.C. del gestore della Crisi da parte dell'OCC Romagna;

4. Accettazione incarico dott.ssa Federica Fabbri;
5. Decreto del 8.12.2020, RG 17/2020 di non ammissione alla procedura dott.ssa Rossi;
6. Decreto del 15.1.2021, RG 19/2020 di non ammissione alla procedura dott.ssa Rossi;
7. Relazione particolareggiata;
8. Certificato di residenza del signor Malaguti Carlo
9. Stato di Famiglia;
10. Busta paga di Mirabella Elisabetta Agata Gaetana;
11. Modello 730 Mirabelli;
12. Visura catastale Malaguti;
13. Dichiarazione di Malaguti Carlo del 11.8.2021;
14. Contratto di comodato;
15. Estratto conto al 9.8.2021 presso Banca Mediolanum;
16. Saldo Estratto conto al 9.8.2021 presso Banca Mediolanum
17. Visura Cariche CCIAA di Malaguti Carlo;
18. Estratto di ruolo Malaguti Carlo;
19. Estratto di ruolo Malpighi Basket;
20. Estratto di ruolo Marco Marchetti;
21. Estratti di ruolo ADER
22. Elenco creditori;
23. Visura protesti;
24. Elenco spese mantenimento personale;
25. Dichiarazione Lombadrelli Edda;
26. Polizza Lombardelli;
27. Estratto conto Polizza Lombardelli;
28. Preventivo OCC-Romagna dott.ssa Federica Fabbri.

Con osservanza.

Treviso-Rimini, lì 12 agosto 2021


Il legale del Ricorrente

Avv. Alberto Poli



Il Ricorrente

Carlo Malaguti



Il Garante

Edda Lombardelli





TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,

Vista la proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 e ss. 1. n. 3/2012, depositata in data 25.8.2021 da Carlo Malaguti, nato a Bologna il 25.11.1962, residente in Morciano di Romagna, Via Ca' Fabbro n. 108 C.F. MLGCRL62S25A944N;

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, dott.ssa Federica Fabbri;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;

FISSA

l'udienza del **24.11.2021 ore 11.30** disponendo la comunicazione a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o posta elettronica certificata, della proposta, e del presente decreto nel rispetto del termine di cui all'art. 10, comma 1, L. n. 3 del 2012 (almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1);

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti

sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

Che della proposta e del presente provvedimento sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Rimini.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Rimini, 23/09/2021

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico
(Atto sottoscritto digitalmente)